

AUDIZIONE CISL

**presso le Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VIII Ambiente della Camera
dei Deputati su
AC 3083 di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026 n. 144 recante
disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli
enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.**

(Roma, 9 settembre 2026)

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

la CISL ringrazia per la convocazione odierna che ci fornisce l'occasione per poter offrire un contributo su un provvedimento che introduce un insieme eterogeneo di misure che interessano una molteplicità di temi che vanno dal rafforzare la funzionalità della pubblica amministrazione, le relazioni sindacali, l'efficienza degli enti locali, il Servizio sanitario nazionale, la scuola, l'università, la giustizia, la sicurezza pubblica, la protezione civile – con particolare riferimento all'emergenza sismica dei Campi Flegrei e alla ricostruzione del centro Italia – e la riscossione locale.

CAPO I – Disposizioni urgenti per la Funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali

Entrando nello specifico l'art. 1 interviene su numerosi fronti del lavoro pubblico e delle relazioni sindacali.

In particolare, ai commi 1 e 2, viene modificato l'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 (conv. l. 135/2012) eliminando il divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute e introducendo una disciplina più articolata. La CISL valuta positivamente tale disposizione che nel recepire i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver effettivamente messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, corregge l'automatismo della norma del 2012 più volte censurato in sede europea. Ritene, tuttavia, che vada monitorata con attenzione l'applicazione pratica dell'onere di «invito formale», che dovrà essere tracciabile e non meramente rituale, per evitare che si traduca in una perdita di diritti per i lavoratori.

La proroga fino al 31 dicembre 2026 della possibilità, per le amministrazioni pubbliche di cui comma 2, del d.lgs. 165/2001 di applicare le procedure di inquadramento in ruolo per il personale in comando a tempo indeterminato, prevista nel comma 3, trova la CISL favorevole dal momento che è stata più volte oggetto di specifiche richieste.

Di particolare interesse il contenuto del comma 4 relativo ai permessi sindacali nella dirigenza, dal momento che viene previsto che nelle relative aree, le confederazioni sindacali rappresentative potranno utilizzare in forma cumulata fino al 100% le ore di permesso sindacale, per l'esercizio del mandato,

attribuite alle organizzazioni sindacali di categoria affiliate, nonché quelle per le riunioni degli organismi direttivi statuari riconosciute dal CCNQ 4 dicembre 2017.

La disposizione introduce flessibilità nella gestione del monte-ore dei permessi sindacali nell'area dirigenziale. Per la CISL trattasi di un aspetto positivo sebbene in sede di confronto per addivenire al contratto collettivo nazionale quadro l'Organizzazione abbia manifestato all'ARAN esigenze di flessibilità anche da parte dei comparti di contrattazione. La norma del decreto in esame, quindi, dovrà essere completata con l'integrazione di ulteriori esigenze di flessibilità in ordine all'utilizzo delle prerogative sindacali. A tal proposito, la CISL presenterà i necessari emendamenti tesi a consentire l'utilizzo in forma cumulata anche nei comparti fino al 100% delle ore di permesso sindacale, per l'esercizio del mandato, attribuite alle organizzazioni sindacali di categoria affiliate, nonché quelle per le riunioni degli organismi direttivi statuari riconosciute dal CCNQ 4 dicembre 2017.

Ulteriori emendamenti dovranno poter favorire:

- la partecipazione delle OO.SS. alle trattative, senza scomputo a carico del monte ore di competenza, quando la convocazione venga fatta nel corso dell'orario di lavoro, affinché non vengano perse le ore non utilizzate, andando a costituire una "banca del tempo" utile per l'anno successivo a quello di assegnazione;
- l'acquisto delle agibilità direttamente dalle Amministrazioni allo scopo di superare l'utilizzo delle aspettative ex lege 300/70.

Rispetto al differimento della data di rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, la Cisl, esprime una valutazione positiva del dispositivo in quanto oggetto di specifica richiesta. Riterrebbe tuttavia utile indicare tale aspetto in un comma a parte, onde evitare qualsiasi fraintendimento; in particolare, tuttavia si ritiene vada meglio chiarito che il predetto spostamento della rilevazione contempera sia le aree della dirigenza che dei comparti.

Per quanto attiene le disposizioni del comma 7 relative alle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, pur nel prendere atto della destinazione di eventuali risorse ad un istituto fondamentale quale quello della formazione, non possiamo non rilevare che la limitazione aprioristica dei punteggi apicali ad un numero limitato di dirigenti e dipendenti mortifica il momento valutativo che dovrebbe essere il principale banco di prova delle capacità manageriali della dirigenza, trasformandolo in un esercizio acritico di aderenza al precetto normativo. Per cui chiediamo l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 3 del D.lgs. 150/2009, così come reintrodotta dalla legge 119/2026.

Relativamente alle autorizzazioni ad assumere all'Avvocatura dello Stato di cui ai commi 11 e 12, la CISL ritiene trattasi di una disposizione importante che agisce a favore del potenziamento di un organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e difesa delle Amministrazioni pubbliche. La norma è di sicuro interesse anche perché realizza il rafforzamento del settore delle Funzioni Centrali.

ENTI LOCALI

Il provvedimento introduce, agli articoli 2 e 3, una serie di misure volte al potenziamento e miglioramento della funzionalità degli enti locali anche attraverso l'ampliamento delle facoltà assunzionali.

Le misure introdotte sono a giudizio della CISL molto significative in quanto volte al miglioramento e potenziamento della funzionalità degli enti locali anche attraverso l'ampliamento delle facoltà assunzionali, urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province che condividiamo.

La disposizione di cui al comma 1 è positiva in quanto favorisce il processo assunzionale negli enti locali. La stessa andrà monitorata in sede di attuazione per verificarne le effettive ricadute occupazionali, e i maggiori margini per l'incremento delle risorse del fondo per il salario accessorio (art. 14/bis DL 25/2025).

Per la CISL il contenuto di cui ai commi 3 e 4 è importante in quanto utile al funzionamento degli enti locali. Il comma 3 dà più respiro agli uffici tecnici comunali: quasi 24 mesi in più per completare gli interventi e utilizzare le risorse a disposizione, ma richiede una attestazione formale finale (entro fine 2027) sull'impiego delle economie. Il comma 4 proroga il termine degli investimenti dei Comuni minori al 31 dicembre 2026, ma prevede una forma sanzionatoria: ogni ritardo comporta una revoca dell'1% del contributo, indipendentemente dalle cause del ritardo. Sono commi significativi perché entrambe le proroghe interessano opere pubbliche di prossimità (scuole, strade, edifici comunali, efficientamento energetico) e la loro tempistica incide direttamente sulla continuità dei cantieri e quindi sui livelli occupazionali nel settore coinvolto.

La misura di cui ai commi da 5 a 7 è di particolare interesse per il personale interessato alla carriera di segretario comunale e prevede anche l'apertura di ulteriori posizioni per gli idonei non vincitori.

Una disposizione positiva è quella del comma 9 che estende da 3 a 4 anni la validità delle graduatorie di concorso per agenti/ufficiali di polizia locale non ancora scadute. La norma risponde alle rivendicazioni storiche della CISL tese a colmare le carenze d'organico delle amministrazioni, a maggior ragione sul versante della sicurezza locale.

Per quanto attiene il comma 10 che proroga la durata dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti, per riallineare le scadenze elettorali, la Cisl ritiene che trattasi di un passaggio che risolve un'anomalia reale del sistema attuale ma non il problema politico-istituzionale delle Province che rimanda, invece, a una diversa legittimazione delle stesse attraverso una nuova riforma dell'ente intermedio.

Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 mirano a risolvere il problema dovuto alle carenze e ritardi nel sistema di rendicontazione Regis e non alla mancata attuazione dei progetti. Si tratta quindi in linea di massima di una misura attesa per sanare una questione che rischiava di esporre finanziariamente i Comuni interessati.

Art. 3 – Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati

Si tratta di disposizioni tecnico-contabili positive in quanto incidono sulla capacità di spesa e sulla stabilità occupazionale degli enti in dissesto finanziario.

Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

Giudichiamo negativamente le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7 in quanto non si comprende perché a tali attività non si possa far fronte con il normale organico a disposizione del Ministero della

Salute. A giudizio della CISL va inoltre approfondito cosa comporta la deroga alle disposizioni previste dal D.lgs. 152/2006 che detta norme in materia ambientale.

Riteniamo, invece, positivo l'intervento previsto nel comma 8 relativo alla possibilità di utilizzo delle risorse residue dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, limitatamente all'anno 2024, per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Analogamente esprimiamo un giudizio positivo sul comma 9 che interviene sulle disposizioni che regolano l'attività dell'Organismo istituito presso il Ministero della salute per il controllo delle liste d'attesa.

Giudichiamo, invece, molto negativamente il comma 10 nella la parte in cui vengono affidati all'Organismo i compiti di riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli IRCCS e degli Ospedali di cura nazionale, la gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS, il finanziamento e il monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, dell'Agenas e più in generale del finanziamento e co-finanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità, in quanto tali attività rientrano e sono proprie della Direzione Generale della Ricerca del Ministero della Salute. Così come non si comprende perché tutte le attività specifiche della prevenzione, anch'esse istituzionalmente assicurate dalla Direzione Generale della Prevenzione debbano essere poste sotto il controllo dell'Organismo, creato esclusivamente per rispondere al tema delle liste di attesa.

Tali modifiche configurano una profonda revisione delle attività del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, proprie del Ministero della Salute e, di fatto, una riorganizzazione dello stesso Ministero senza che questa sia stata correttamente proposta e validata.

Chiediamo conseguentemente la soppressione del comma 10 dell'art. 4 in quanto riteniamo che tali attività debbono rimanere in capo alle Direzioni Generali del Ministero della Salute.

La Cisl, inoltre, intende richiamare l'attenzione sulla situazione della sanità privata e sociosanitaria dove le lavoratrici e i lavoratori continuano ad operare con contratti collettivi scaduti da molti anni nonostante il settore abbia registrato risultati economici particolarmente positivi. Pertanto, proporrà, emendamenti ad "hoc" al fine di riconoscere anche a questo personale il giusto trattamento economico per il lavoro svolto.

ART. 5 - Misure urgenti in materia di Amministrazione scolastica

Le norme contenute in questo articolo vanno incontro alle richieste da noi avanzate perché tutelano i vincitori di concorso che ancora non hanno avuto la nomina ma hanno superato il periodo di prova da altra procedura di concorso. Saranno infatti cancellati dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto ma non da quelle dei concorsi ordinari.

La CISL, tuttavia, intende richiamare l'attenzione sulla necessità di dare attuazione all'impegno che le parti negoziali Aran e OO.SS. hanno assunto in sede di rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 relativo al reinquadramento automatico del personale educativo-scolastico attualmente inquadrato in Area Istruttori verso l'area superiore. Questo al fine di far cessare l'inequità di un differente inquadramento contrattuale tra lavoratori in possesso del medesimo profilo professionale e delle stesse mansioni esercitate.

Ritiene utile l'elevazione di un 40% il limite di spesa dei Comuni per i servizi di asilo nido che speriamo sia sufficiente a coprire le spese per i nuovi posti creati con il PNRR.

Art. 6 - Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca

Si tratta di due norme utili a sostegno del diritto allo studio che condividiamo. Mancano però misure più incisive che aumentino le risorse a disposizione delle università per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo essenziali per migliorare la qualità dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti che è necessario siano inserite nel disegno di legge di conversione. In particolare la definalizzazione degli ulteriori 25 milioni delle risorse di cui al comma 297 - lettera b - della Legge di Bilancio 2022 destinate ai progetti di Ateneo, in modo da poterne disporre già nel negoziato in corso all'ARAN per la definizione del CCNL 2025-2027 per prevedere un ulteriore incremento del trattamento economico fisso come sancito dal protocollo firmato dal Ministro Bernini; sullo sblocco dei tetti al trattamento accessorio - misura già prevista in altri comparti della Pubblica Amministrazione, a partire dagli Enti Locali - il Ministero ha espresso una condivisione nel merito, senza tuttavia assumere impegni chiari sui tempi. Queste misure vanno recuperate nella conversione in legge del Decreto e non possono essere rinviate, nemmeno parzialmente, alla prossima legge di bilancio.

Gli stessi interventi urgenti devono riguardare anche il comparto della Ricerca: attribuzione del 50% delle risorse di cui al comma 310, lettera c dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022 (Enti MUR) e di cui al comma 309 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2024 (Enti non MUR) ad incremento delle voci accessorie fisse nell'ambito della contrattazione nazionale (Indennità di ente annuale); modifica dell'articolo 52, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001 al fine di garantire che i Ricercatori/tecnologi vengano organizzati in un'unica area professionale.

Art. 7 – Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale.

Comma 1, lettera c) del D.L. (che sostituisce l'art. 16 del D.L. 12 giugno 2026, n. 100). Istituzione degli Uffici per il Processo Stralcio (Sezioni Immigrazione).

Per ridurre la consistente pendenza dei procedimenti in materia di protezione internazionale e diritto d'asilo, è istituito un Ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali.

L'istituzione di questo ufficio per la CISL può favorire una maggiore efficienza, riducendo l'arretrato e garantendo tempi più certi per i ricorsi dei richiedenti protezione. Resta tuttavia essenziale che l'impiego dei giudici onorari avvenga nel pieno rispetto delle garanzie di qualità e indipendenza della funzione giurisdizionale, evitando che la gestione dei procedimenti migratori venga "semplificata" a scapito dei diritti delle persone coinvolte. L'impianto delineato dal disegno di legge potrebbe esporre a eccezioni di illegittimità o rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE, trattandosi di diritti fondamentali che richiedono garanzie giurisdizionali rafforzate. Appare quindi opportuno circoscrivere la delega ai GOP ai soli procedimenti a basso tasso di complessità istruttoria o alle istanze manifestamente inammissibili o improcedibili.

Proroga del personale dell'Ufficio per il Processo Stralcio (UPP).

La proroga di soli tre mesi dei contratti a tempo determinato delle 1.600 unità di personale addetto all'Ufficio per il Processo Stralcio è per la CISL insufficiente a stabilizzare i flussi di lavoro e rischia di generare discontinuità operativa proprio nella fase iniziale di avvio degli uffici stralcio. Inoltre, il vincolo dei 36 mesi esclude automaticamente dal beneficio gli operatori con maggiore anzianità ed esperienza. Si ritiene pertanto necessaria un'estensione di almeno 12 mesi degli incarichi e una deroga transitoria al limite dei 36 mesi per le posizioni ad elevata specializzazione.

Comma 2. Disciplina delle Spese di Giustizia e Tempi di Liquidazione.

Si rileva che l'introduzione del termine rigido di 30 giorni per il PM potrebbe compromettere le attività degli uffici di procura privi di risorse amministrative adeguate alla tempestiva verifica delle fatture e delle rendicontazioni.

Si propone, inoltre, di introdurre la previsione di una finestra di sospensione dei termini di pagamento nei casi in cui siano necessarie integrazioni documentali o verifiche fiscali sui beneficiari, evitando così la decorrenza automatica degli interessi di mora.

Comma 3. Mansionario e Flessibilità del Personale Amministrativo.

La norma ridefinisce l'impiego del personale afferente ai ruoli tecnici e di supporto del Ministero della Giustizia. A riguardo si evidenzia il rischio di dequalificazione e depotenziamento dell'UPP. L'utilizzo del termine "residuale" per mansioni di cancelleria rischia, nei fatti, di trasformarsi in una destinazione ordinaria a causa delle gravi carenze d'organico delle cancellerie, distogliendo il personale dalle attività proprie a supporto del giudice. Il mutamento di mansioni o la sovrapposizione tra profili tecnici e profili amministrativi tradizionali potrebbe generare contenzioso giuslavoristico nonché equivoci sulla ripartizione dei carichi di lavoro. Si propone di introdurre una percentuale massima oraria (es. non superiore al 20% del monte orario mensile) entro la quale l'impiego nelle cancellerie è consentito. Si rileva inoltre come necessaria l'introduzione di una specifica premialità economica o di carriera per il personale UPP che viene temporaneamente adibito a mansioni di cancelleria per coprire emergenze organizzative.

Commi 11/12 - Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato.

"Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori è autorizzata l'assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato".

Il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato è un elemento positivo, perché la gestione dei flussi migratori richiede presenza, professionalità e condizioni di lavoro adeguate. Ma, si sottolinea, che l'aumento del personale deve essere attentamente accompagnato da: formazione specifica sui diritti umani, sulle procedure di identificazione, sulla gestione dei minori e dei soggetti vulnerabili; investimenti nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza degli operatori; un approccio che coniughi controllo, legalità e tutela della dignità delle persone.

La previsione che le 500 assunzioni avvengano "non prima del 1° dicembre 2026" lascia inalterato l'elevato carico di lavoro e la pressione operativa sugli operatori attualmente in servizio negli uffici di

Polizia di Frontiera. Non vengono previsti finanziamenti specifici dedicati alle indennità di missione e al benessere organizzativo del personale destinato a sedi ad alta intensità di flussi migratori. Sarebbe opportuno modificare il comma 10 per consentire l'immissione in servizio anticipata mediante scorrimento immediato delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi già conclusi e prevedere, altresì, di destinare quota parte dei fondi previsti per le spese di funzionamento (comma 12) alla stipula di convenzioni per l'erogazione dell'indennità speciale di servizio di frontiera.

Come CISL ribadiamo che la gestione dei flussi migratori non può essere affidata esclusivamente alla dimensione securitaria: sono necessarie politiche di integrazione, canali legali di ingresso, cooperazione internazionale e un sistema di accoglienza e inclusione efficiente. In tale prospettiva, sarebbe auspicabile affermare una coerenza di indirizzo anche nel potenziamento delle forze di polizia operanti negli uffici immigrazione in sofferenza di personale, cioè nei luoghi in cui si costruiscono le basi amministrative per un'immigrazione legale e regolare.

Commi 14/15 - Semplificazione concorsuale ed avvio per aliquote in Polizia.

Il testo apre a rischi di contenzioso e incertezza giuridica sugli avvisi provvisori: consentire l'avvio ai corsi sulla base di graduatorie provvisorie espone i candidati al rischio di estromissione o ricalcolo della posizione in caso di ricorsi amministrativi accolti, generando così contenzioso. Inoltre, l'articolazione in più cicli simultanei rischia di saturare la capacità ricettiva delle Scuole di Polizia e di gravare sul personale docente e d'istruzione in assenza di risorse aggiuntive.

Per una efficace tutela del personale in formazione si propone di introdurre una norma di salvaguardia che garantisca la conservazione dell'idoneità o il riassorbimento nel corso successivo per i candidati avviati su graduatoria provvisoria la cui posizione dovesse subire variazioni.

Art. 8 - Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Per la CISL è positiva la proroga del Commissario e della struttura commissariale così come il coinvolgimento del Tavolo operativo interministeriale cui partecipano tutti gli stakeholder coinvolti, comprese le parti sociali, per fronteggiare situazioni di degrado e di sfruttamento dei lavoratori al fine di definire nuove strategie di prevenzione e smantellamento del fenomeno del caporalato, superando la logica emergenziale e dando respiro pluriennale alle azioni.

A tal proposito dopo il comma 1, lettera a), sarebbe opportuno aggiungere il seguente periodo:

“Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e del monitoraggio del Piano straordinario pluriennale è istituito, presso la struttura commissariale, un Tavolo permanente di confronto con la partecipazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative del settore agricolo, delle Regioni, degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali interessati, al fine di garantire il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione, nell'attuazione e nella verifica degli interventi.”

Va nella giusta direzione il rafforzamento del Sistema informativo Silca, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la lotta al caporalato nell'agricoltura, strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Per la CISL occorrerebbe un incrocio dei dati più completo e rapido, rafforzando gli strumenti preventivi con più ispezioni. Servirebbe inoltre: favorire percorsi migratori regolari e forme di emersione

dei lavoratori cosiddetti invisibili; superare il click day e migliorare l'efficientamento dei decreti flussi, con progetti seri di inclusione e di formazione delle competenze; potenziare gli sportelli multilingue. L'auspicio è anche quello di implementare la Rete del lavoro agricolo di qualità. Sarebbe importante riconoscere il rafforzamento del ruolo e dell'azione strategica della Bilateralità e della contrattazione volte a sconfiggere il caporalato e quindi auspichiamo che nello stanziamento (da incrementare) del Fondo assegnato al Commissario straordinario, siano rifinanziati alcuni progetti già in essere nei territori, per garantire alloggi e trasporti.

Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di disabilità

Per quanto attiene le disposizioni di cui all'art. 9 in materia di disabilità, preso atto dei problemi ad impegnare le risorse su nuovo personale, stante le difficoltà nel reperimento delle figure, in particolare nell'Area Medica, non si comprende perché, di fronte alle conosciute necessità, non venga trasferito alle disponibilità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità l'intero importo, ma solamente una sua parte.

Art. 10 – Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

Comma 1 – Consente all'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (in liquidazione coatta amministrativa) di dimostrare, con modalità semplificate concordate con l'INPS, l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro del personale ex dipendente privo di copertura assicurativa fino al 2017, ai fini della costituzione della rendita vitalizia, con oneri a carico dell'ente in liquidazione.

La misura contenuta nel comma 1 di tutela previdenziale per gli ex dipendenti CRI è per la CISL positiva.

Per quanto attiene i commi 2 e 3 dell'art. 10 trattasi di una misura di interesse per il settore ferroviario e per l'indotto occupazionale collegato agli investimenti infrastrutturali del PNRR e, pertanto, viene accolta dalla CISL favorevolmente.

Di particolare rilevanza il comma 2 che interviene sulla riprogrammazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta complessivamente di 468 milioni di euro destinati al sistema ferroviario e alle relative infrastrutture.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è inoltre autorizzato ad avviare gli adempimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi del PNRR nelle more della recente approvazione europea della riprogrammazione con la quale il MIT dovrà conseguentemente adeguare gli atti già adottati fino al possibile recupero delle somme trasferite.

L'integrazione delle risorse destinate al trasporto ferroviario costituisce un elemento significativo, rappresentando una delle disposizioni maggiormente rilevanti del decreto. È positiva la scelta di destinare risorse al rinnovo del materiale rotabile regionale a zero emissioni, al servizio universale, ai treni diagnostici e al miglioramento delle stazioni. Sono ambiti connessi alla modernizzazione delle infrastrutture, ma anche alla qualità del servizio pubblico, alla sicurezza della rete, all'accessibilità e alla capacità di ridurre i divari territoriali. Va considerato che questi finanziamenti sono inseriti nell'ambito della proposta di riprogrammazione del PNRR e rimangono quindi condizionati alla conclusione positiva del relativo iter europeo. Ci interessa capire un quadro puntuale relativo agli interventi concretamente finanziati; alla loro distribuzione territoriale; al numero di treni interessati; alle stazioni destinatarie degli

interventi; ai cronoprogrammi realizzativi; agli effetti occupazionali diretti e indiretti; alla quota delle risorse destinata al Mezzogiorno e alle aree caratterizzate da maggiori carenze infrastrutturali. È inoltre necessario che la velocità imposta dalle scadenze del PNRR rafforzi le attenzioni sulla qualità del lavoro, sicurezza, legalità e corretta applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Articolo 11 – Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

Il DL 144 disapplica temporaneamente l'obbligo di autorizzazione ex art. 4 co. 1 per le attività spaziali svolte in esecuzione di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Resta però fermo il regime di responsabilità per danni (art. 21, commi 1 e 3-7) e, di conseguenza, gli obblighi correlati (artt. 18-20). Per la CISL è importante che l'operatore non sfugga a responsabilità civile, assicurazione e vigilanza. Il punto critico è rappresentato dal fatto che i decreti attuativi previsti devono definire parametri tecnici, procedure e massimali su cui andrebbero coinvolte anche le parti sociali. Bene invece che gli stessi decreti attuativi, quando saranno finalmente emanati, entreranno in vigore non subito ma decorsi 90 giorni dalla pubblicazione, per dare tempo agli operatori di adeguarsi.

CAPO II ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Il testo definitivo del decreto rafforza significativamente il Capo dedicato all'area dei Campi Flegrei, anche in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 31 luglio e il 1° agosto 2026, introducendo nuove misure di carattere abitativo e finanziario di particolare consistenza.

Articolo 12 – Contributi per l'autonoma sistemazione per gli eventi del 31 luglio e 1° agosto 2026

La misura di cui all'art. 12 appare necessaria e tempestiva rispetto agli eventi più recenti ed è positiva la previsione di importi differenziati sulla base della composizione familiare e di maggiorazioni per anziani e persone con disabilità. Occorre verificare che il valore degli importi sia effettivamente adeguato rispetto ai livelli dei canoni di locazione presenti nell'area metropolitana di Napoli e che l'erogazione avvenga in tempi rapidi. È inoltre necessario coordinare gli interventi di assistenza temporanea con quelli destinati alla riparazione degli immobili evitando che l'autonoma sistemazione si trasformi in una condizione protratta nel tempo.

Articolo 14 – Ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica

L'ampliamento della platea e l'incremento della percentuale di contributo sono condivisibili. Da verificare la sufficienza delle risorse rispetto alla crescita del numero dei beneficiari e al conseguente aumento della spesa. La previsione di termini amministrativi complessivamente compresi richiede inoltre che i Comuni dispongano di organici e professionalità tecniche sufficienti.

Articolo 15 – Contributi per l'autonoma sistemazione per gli eventi precedenti

L'individuazione di una copertura finanziaria precisa (31/12/2027) è un fatto positivo ma va costruito un percorso che colleghi assistenza abitativa temporanea, riparazione degli immobili e ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni.

Articolo 16 – Potenziamento della risposta operativa di protezione civile

Per la CISL la continuità amministrativa rappresenta una condizione essenziale per garantire efficacia e rapidità alla ricostruzione, pertanto, la disposizione di cui all'art. 16 ha un importante rilievo sindacale, perché apre un canale di stabilizzazione per il personale precario della protezione civile impiegato nell'emergenza flegrea. Occorrerà monitorare sul territorio i bandi comunali per verificare l'effettivo utilizzo della riserva del 50% e la corretta applicazione del requisito dei 36 mesi. Ravvediamo tuttavia una criticità: le stabilizzazioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni. Gli enti maggiormente colpiti dall'emergenza potrebbero, quindi, trovarsi nella situazione paradossale di avere maggiore bisogno di personale e minori possibilità finanziarie di stabilizzarlo. Sarebbe opportuno prevedere strumenti specifici di sostegno alle capacità amministrative dei Comuni interessati.

Articolo 17 – Azione commissariale, servizi pubblici e reti strategiche

La previsione di risorse specificamente destinate al ripristino dei servizi e delle infrastrutture strategiche rappresenta un elemento positivo, sempre, a maggior ragione in situazioni caratterizzate da rischio sismico permanente: la resilienza delle reti idriche, energetiche, viarie, digitali e dei servizi essenziali costituisce infatti una componente decisiva della sicurezza territoriale. Rimane invece problematica l'eliminazione della previa intesa con le amministrazioni interessate. Le esigenze di tempestività possono giustificare procedure accelerate, ma non dovrebbero tradursi nell'esclusione del confronto con gli enti territoriali.

CAPO III - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA'

Articolo 18 – Ricostruzione post-sisma

La norma di cui all'art. 18 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2029, della gestione straordinaria della ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016. L'orizzonte pluriennale delle risorse rappresenta un elemento di particolare rilievo. La disponibilità di 60 milioni annui fino al 2051 consente di dare maggiore certezza finanziaria alla ricostruzione privata e supera una delle principali criticità che caratterizzano tradizionalmente i processi di ricostruzione, ossia l'incertezza sulla continuità delle risorse. La proroga della gestione commissariale non deve però determinare la cristallizzazione di un modello emergenziale permanente. Devono essere definiti obiettivi annuali, cronoprogrammi, indicatori relativi allo stato di avanzamento fisico e finanziario delle opere e tempi certi per la progressiva restituzione delle funzioni alle amministrazioni ordinarie. Restano centrali la qualificazione delle imprese, la prevenzione delle infiltrazioni criminali, la sicurezza nei cantieri, il rispetto della contrattazione collettiva e il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nel monitoraggio degli interventi.

Articolo 19 – Primo cratere

La stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato e utilizzato nella ricostruzione dei paesi “del primo cratere” indicati nel comma 1 (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto) rappresenta una scelta positiva ed auspicata dalla Cisl, necessaria per evitare la dispersione di competenze costruite in dieci anni di ricostruzione, con positive certezze sulla copertura finanziaria. Restano invece contenute le risorse destinate alle agevolazioni economiche dei tre Comuni rispetto alle esigenze di territori che continuano a subire fenomeni di spopolamento, riduzione delle attività commerciali e turistiche e perdita di servizi. Inoltre, la previsione di cui a questo articolo andrebbe estesa, ad avviso della CISL, a tutte le realtà del c.d. “primo cratere” al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione.

Articolo 20 – Sviluppo economico e sociale

È condivisibile la scelta di affiancare alla ricostruzione fisica una strategia di sviluppo economico e sociale. Ricostruire edifici e infrastrutture non è sufficiente, persino inutile se contemporaneamente continuano a diminuire residenti, servizi, attività produttive, commercio e occupazione. Il programma, dal punto di vista della Cisl, dovrebbe pertanto individuare come priorità: infrastrutture materiali e digitali; mobilità e collegamenti; servizi pubblici; turismo sostenibile e valorizzazione dei territori; commercio e attività produttive; formazione e politiche attive del lavoro; sostegno all’occupazione giovanile; politiche abitative. Va inoltre previsto un coinvolgimento strutturato delle parti sociali nella definizione e nel monitoraggio del programma.

Articolo 21 – Strutture emergenziali del sisma 2016

La restituzione delle strutture emergenziali realizzate dopo il terremoto ai Comuni può rappresentare un’opportunità, a condizione che esse siano inserite in una programmazione territoriale coerente. È necessario evitare che il trasferimento determini semplicemente il passaggio degli oneri di manutenzione dai bilanci statali a quelli comunali. Per le strutture destinate a diventare permanenti sarebbe utile predisporre piani di riutilizzo collegati a servizi pubblici, politiche sociali, attività economiche, turismo e sviluppo delle comunità locali.

Articolo 22 – Rimodulazione dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

La disposizione consente la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie tra Commissari e Uffici speciali, sulla base dell’andamento dei cronoprogrammi e dell’utilizzo delle risorse. La rimodulazione è subordinata alla verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Questa possibilità può favorire un impiego più efficiente dei finanziamenti ed evitare che somme inutilizzate rimangano ferme per lunghi periodi. Occorre tuttavia evitare automatismi che penalizzino territori nei quali i ritardi derivano non da inefficienza amministrativa, ma da contenziosi, difficoltà progettuali, procedure autorizzative, carenza di personale o altre condizioni oggettive. Prima di procedere alla riduzione di un’assegnazione dovrebbero quindi essere verificate le cause del mancato utilizzo e, ove necessario, attivate misure di assistenza tecnica.

Articolo 23 – Esperti catastrofali

L'ampliamento transitorio della platea dei tecnici "esperti catastrofali" può agevolare l'effettiva operatività del sistema. La maggiore disponibilità di professionisti deve accompagnarsi alla garanzia di standard tecnici omogenei, formazione, indipendenza delle valutazioni e prevenzione dei conflitti di interesse.

Art. 24 - Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee

La CISL valuta positivamente il rifinanziamento per l'anno in corso del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, tuttavia si tratta sempre di misure temporanee legate all'emergenza, mentre sarebbe opportuno individuare strumenti che tengano conto delle peculiarità del comparto pesca e acquacoltura che rischiano danni per le sempre più frequenti avversità meteomarine costringendo le imbarcazioni a restare ferme in porto, come pure degli arresti temporanei obbligatori legati al fermo biologico, tutte situazioni che incidono in modo significativo sul reddito dei lavoratori e sulla sostenibilità delle imprese.

Positiva anche la proroga dei termini per l'emanazione del decreto interministeriale utile ai fini della definizione delle causali di intervento nonché delle modalità e dei criteri di erogazione delle prestazioni della CISOA che però esclude, tra gli ambiti di applicazione, i periodi di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ben sapendo che le maggiori cause di sospensione, nel settore della pesca, sono legate proprio al rispetto dei periodi di "fermo" obbligatori e non obbligatori. Una loro esclusione rappresenterebbe, anche a fronte di un onere per le imprese derivante dall'applicazione della corrispondente aliquota contributiva, uno svantaggio competitivo per le stesse. In tal senso, come CISL riteniamo auspicabile un intervento legislativo in grado di ricomprendere anche i periodi di arresto temporaneo all'interno del novero delle causali proprie dell'ammortizzatore sociale.

CAPO IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Articolo 25 – Misure in materia di riscossione locale

L'articolo riscrive integralmente la disciplina della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Si tratta di una riforma strutturale del sistema di riscossione locale, che ridisegna il ruolo dei soggetti privati concessionari a vantaggio di un soggetto pubblico partecipato dal MEF (AMCO). Considerata la delicatezza della materia tale riforma merita un approfondimento sindacale specifico anche sotto il profilo occupazionale: va verificato, infatti, con il sostegno della Categoria interessata, l'impatto sui lavoratori attualmente impiegati presso i concessionari privati della riscossione locale, che con il nuovo assetto potrebbero essere assorbiti in qualità di operatori incaricati da AMCO oppure veder ridimensionata la propria attività. Si ritiene opportuno richiedere, in sede di conversione, un tavolo di confronto con il Governo sulle ricadute occupazionali della riforma e sulle clausole sociali a tutela dei lavoratori del settore.